

## CCCVII.

## TORNATA DEL 17 MAGGIO 1913

## Presidenza del Presidente MANFRÉDI

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Comunicazioni — Presentazione di un disegno di legge e di relazioni (passim) — Nella discussione del disegno di legge: « Concessione di un annuo assegno alla vedova ed alle orfane del vice-ammiraglio Augusto Aubry » (N. 1010) parlano il senatore Santini (pag. 10688) e il ministro della marina (pag. 10688) — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti della guerra italo-turca, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra di Africa » (N. 1018) (pag. 10688) — Votazione a scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Proroga del termine indicato all'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma » (N. 1003) parlano i senatori Levi Ulderico (pag. 10689), Lanciani, relatore (pag. 10689) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 10690) — Senza osservazioni sono approvati gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — I seguenti disegni di legge sono approvati senza discussione e rinviati allo scrutinio segreto: « Sistemazione degli uffici della Ragioneria centrale del Ministero dell'istruzione pubblica » (N. 1015) (pag. 10691); « Trasformazione di istituti di istruzione e di educazione » (N. 809-B) (pag. 10692); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1019) (pag. 10697); « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1020) (pag. 10705); « Disposizioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'articolo 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311 » (N. 990) (pag. 10705); « Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale » (N. 978); (pag. 10705) « Costituzione in comune di Villa Celiera in frazione di Civitella Casanova » (N. 1017) (pag. 10707); « Distacco della frazione di Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune » (N. 997) (pag. 10707); « Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di Porta Milano a Pavia » (N. 1014) (pag. 10707) — Nella discussione del disegno di legge per « Tombola a favore degli ospedali riuniti di San Miniato e degli ospedali della Misericordia e Dolce di Prato » (N. 467) parlano i senatori Luciani (pag. 10712), Melodia (pag. 10712) Vischi (pag. 10712), Levi Ulderico ff. di relatore (pag. 10713) e il ministro delle finanze (pag. 10713) — L'articolo unico è rinviato alla votazione segreta — Approvazione, senza discussione, dei seguenti disegni*

di legge: « Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese » (N. 468) (pag. 10714); « Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta » (N. 469) (pag. 10714); « Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa » (N. 472) (pag. 10715); Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani » (N. 606) (pag. 10716); « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Cuneo » (N. 193) (pag. 10716) — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze e dell'istruzione pubblica.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

#### Sunto di petizioni.

PRESIDENTE Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 171. La Commissione esecutiva del Comitato lombardo *Pro suffragio femminile*, a nome di quel Comitato, cui si uniscono i Comitati di Torino, Napoli, Mantova, Genova e Roma, fa voti perchè il Senato approvi la proposta di legge d'iniziativa dell'onor. senatore Scialoja: « Per l'abolizione dell'autorizzazione matrimoniale ».

N. 172. Il signor Federico Bogni di Sarteano (Siena) ed altri 265 assistenti pratici di farmacia non legalizzati, fanno istanza al Senato per ottenere la concessione di una sessione straordinaria di esami, che loro permetta di legalizzare la posizione di collaboratori pratici dei farmacisti.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Le famiglie dei senatori Mazzolani e Taverna ringraziano il Senato per le condoglianze loro inviate colle seguenti lettere e telegrammi:

« Eccellenza,

« Le affettuose dimostrazioni che l'E. V. volle tributare alla carissima memoria del mio genitore, anche commemorandolo nella pubblica adunanza del Senato, riempiono l'animo mio della più viva riconoscenza e mi riescono di sommo conforto nel doloroso momento. Giun-

gano all'E. V. le mie più vive azioni di grazie per le nobili parole e anche per il pensiero squisitamente gentile che Vostra Eccellenza ebbe di farmi tenere il resoconto ufficiale ove furono riprodotte.

« Io conserverò, altamente grato, quella stampa che ricorda la benevolenza e l'affetto dei componenti l'Assemblea, alla quale mio padre ebbe l'onore di appartenere.

« Voglia credermi, con sommo ossequio della S. V.

« Roma, 15 maggio 1913.

« Dev.mo

« FRANCESCO MAZZOLANI ».

« Roma, 15 maggio 1913.

« Eccellenza,

« Ci furono un mesto conforto, nell'ora tristissima, la viva parte presa al nostro dolore dall'Ecc.mo Senato e le espressioni di rimpianto e di benevolenza con le quali è stato reso omaggio alla veneranda memoria del nostro estinto. Riconoscentissimi e commossi presentiamo alla E. V. e agli onorevoli Colleghi del nostro diletto genitore le più vive azioni di grazie e l'espressione del nostro ossequio più profondo.

« Dev.mi

« FRANCESCO MAZZOLANI.

« GIULIO MAZZOLANI ».

« S. E. Manfredi, presidente del Senato - Roma.

« Lesmo, 16 maggio 1913.

« Le sono profondamente grata suo gentile pensiero trasmettermi copia resoconto seduta Senato nella quale ella commemorò con sì nobili espressioni il mio Rinaldo. La ringrazio con tutto il cuore per le sue belle parole in omaggio alla sua cara memoria che mi sono di gran conforto nel mio immenso dolore.

« LAVINIA TAVERNA »;

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. Dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli ricevo la seguente comunicazione:

« Napoli, 12 maggio 1913.

« Domenica 18 corr. mese, alle ore 10, inaugurandosi in questa città il terzo Congresso nazionale forense, avrà luogo in Castel Capuano lo scoprimento dei busti eretti a cura delle legali rappresentanze di questo Foro in memoria degli illustri giureconsulti Pasquale Stanislao Mancini, Raffaele Conforti e Francesco Saverio Carrera.

« Onoreranno del loro intervento la solenne cerimonia S. A. R. il Duca d'Aosta e S. E. il ministro di grazia e giustizia. Oratore delegato da questo Consiglio dell'Ordine degli avvocati sarà l'onor. senatore Giorgio Arcoleo.

« A nome di queste legali rappresentanze forensi, rivolgo vivissima preghiera alla E. V. perchè voglia delegare una rappresentanza dell'assemblea vitalizia alla detta cerimonia concorrendo così, a rendere ancora più solenne l'omaggio alla memoria di quei gloriosi giuristi che rifulsero per ingegno e dottrina nelle scienze giuridiche e nell'arringo forense, due dei quali lasciarono orme incancellabili nella storia del Parlamento nazionale e nei consigli della Corona.

« Confido che l'E. V. vorrà accogliere la preghiera che ho avuto l'onore di rivolgerle ed in attesa di sue comunicazioni le rinnovo l'attestato del mio particolare ossequio.

« Il Presidente  
del Consiglio degli avvocati di Napoli  
« Prof. ENRICO PESSINA ».

Ho incaricato i signori senatori residenti in Napoli di rappresentare il Senato a questa cerimonia.

**Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.**

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di

legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze ».

FARAVELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAVELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia ».

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873 che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici dell'artiglieria e del genio, del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare ».

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia ».

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per la Regia guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Faravelli, Bava Beccaris, Dallolio e Biscaretti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: « Concessione di un annuo assegno alla vedova ed alle orfane del viceammiraglio Augusto Aubry » (N. 1010).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno annuo alla vedova ed alle orfane del viceammiraglio Augusto Aubry ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Dalla data della morte del viceammiraglio Augusto Aubry è concesso cumulativamente alla vedova, finchè tale, e alle orfane di lui, finchè minorenni e purchè nubili, un assegno annuo di lire 4000, oltre quello loro spettante a termine delle vigenti leggi sulle pensioni.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Non perchè io possa menomamente dubitare che il Senato, nel suo squisito sentimento di riconoscenza per coloro, che della patria hanno bene meritato, non voglia suffragare del suo ambito voto questo progetto di legge; ma l'onore di aver lungamente navigato col compianto ammiraglio Aubry, in un famoso viaggio intorno al mondo, ammirandone le virtù patriottiche e tecniche, m'impone il dovere di accogliere con entusiasmo questo disegno di legge, che viene in aiuto della desolata vedova e delle orfane del compianto ammiraglio. Così mi è dato inviare un affettuoso e mesto saluto alla memoria di Augusto Aubry, che, forte nella sua coscienza di marinaio e di soldato, volle morire a bordo di quella nave, ove, in un'ardua missione di guerra, aveva egregiamente per la patria operato. (*Vive approvazioni*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. In nome dell'armata, mi associo alle nobili parole pronunziate dall'onor. Santini e di cuore ricordo al Senato le virtù egregie dell'estinto, e di intelletto e di cuore; virtù che fanno e faranno durare sempre vivo e sentito il compianto per la morte di lui (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato è unanime nel rendere omaggio alla memoria del compianto ammiraglio Aubry. (*Benissimo*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; e, trattandosi di disegno di legge di un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti della guerra italo-turca, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra di Africa » (N. 1018).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca, le disposizioni degli art. 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, col quale le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, numero 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa, sono estese, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà ora votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di

legge, testè approvati per alzata e seduta, e degli altri due approvati nella seduta precedente, cioè:

Sull'esercizio delle farmacie;

Estensione al comune di Alcamo di agevolanze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

BISCARETTI, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13;

Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1912-13 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913;

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione colla Società Nazionale dei servizi marittimi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rolandi-Ricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Proroga del termine indicato all'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma » (N. 1003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine indicato all'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1003*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

LEVI UDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Sono ben lieto ogni qualvolta vedo presentare qualche provvedimento per il compimento della zona monumentale di Roma, la quale sarà un lustro per la città ed un vanto per l'Italia; ma non è ora il caso di diffondersi in poesia. Io non ho chiesto la facoltà di parlare che per avere dall'onor. ministro una spiegazione sugli articoli di questo disegno di legge.

Il primo tratta di proroga, e nulla c'è da osservare, ma il secondo, in rapporto al testo della relazione, mi pare che lasci intravedere che si possa arrivare a qualche sorpresa, oppure che esso articolo abbia forza tale da distruggere la legge precedente.

Ripeto che io non intendo se non che domandare qualche spiegazione su questo articolo, perchè so che ci sono due o tre cause incamminate, e, portandole come avvenne dell'altra, si potrebbe rimanere senza fondi.

LANCIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANCIANI, *relatore*. La legge la cui approvazione è sollecitata dall'onor. ministro della pubblica istruzione, ha due scopi. Esiste una Commissione Reale, alla quale è stato affidato l'incarico di tradurre in atto la misura votata dai due rami del Parlamento sino dal 1907, e confermata nel 1910, per ridurre a parco pubblico la zona, fino ad ora, la più negletta, e la più malsana della città, e quella che, all'istesso tempo, contiene il maggior numero di monumenti antichi, medievali e del Risorgimento.

Alla Commissione era stato accordato un fondo assai modesto, in confronto della grandiosità dell'opera, e affatto sproporzionato alla superficie che si doveva ridurre in parco archeologico, immune da futuri pericoli di intraspetto e di poco desiderabili contatti.

Questa immensità avvenire è stato il punto che il ministro dell'istruzione e la Commissione Reale hanno cercato di guadagnare a preferenza di ogni altro, perchè se il parco, anche perfetto in ogni sua parte, avesse potuto, in seguito, essere circondato da case a sei od otto piani, o da opifici e manifatture dagli eccelsi camini eruttanti nuvole di fumo, lo scopo della legge sarebbe frustrato e reso vano.

La Commissione, cui ho l'onore di appartenere come membro incaricato della condotta dei lavori, avrebbe certamente ottenuto questo doppio risultato della passeggiata completa, dentro i limiti dei fondi assegnati, e della passeggiata libera da futuri danni, se non ci fosse stata di mezzo una inverosimile diversità di opinioni nei giudici, nel vagliare le pretese degli espropriandi e una singolare deferenza verso tali pretese; perchè si può dire che quasi ogni giudice ha avuto il suo punto di vista, e ciò in forza di una certa tal quale nebulosità di espressione, nei termini della legge di Stato relativi alla procedura delle espropriazioni.

Il senatore De Cupis, nostro illustre collega, ha presentato a questo proposito una relazione al ministro dell'istruzione pubblica, per dimostrare quali e quanti danni, veramente gravissimi, abbia sostenuto lo Stato, appunto per questa incertezza della formula della legge.

Noi abbiamo avuto dei casi veramente deplorevoli, fra i quali quello cui è stato accennato nella relazione, di una proprietà malsana, bassa semipaludosa, e in parte non fabbricabile, perchè compresa dentro i limiti delle Terme di Caracalla, e perciò soggetta alla legge comune, a cui la Commissione ha assegnato il valore di circa 60 mila lire, dietro perizie redatte da autorevoli specialisti. Ebbene, portata davanti ai Tribunali, questa causa è finita con un giudizio della Corte di appello, che condanna lo Stato a pagare per quel meschino pezzo di terra 560 mila lire, vale a dire mezzo milione di più di quello che la Commissione aveva, dietro la scorta dei periti, considerato giusto compenso. Per fortuna la partita non è ancora definiti-

vamente perduta, attendendosi il responso della Cassazione.

La legge, per la quale il ministro sollecita l'approvazione del Senato, ha pertanto due scopi. In primo luogo quello di prorogare di un anno il vincolo di espropriazione, e naturalmente l'autorità della Commissione Reale, affine di poter definire tutte queste questioni pendenti, che per fortuna non hanno ricevuto ancora il responso del Supremo tribunale.

Se queste sentenze riusciranno, come è dato sperare, favorevoli allo Stato, la passeggiata archeologica potrà essere compiuta nei limiti del possibile, e resa immune da futuri pericoli senza alcun incremento dei fondi già votati. Ma, per ciò fare, è indispensabile che chi deve giudicare di queste cause importanti contro lo Stato, abbia una norma sicura e chiara, come è quella contenuta nel secondo articolo di questa legge, il cui carattere è unicamente e semplicemente interpretativo.

Egli è perciò che a nome dell'Ufficio centrale che ho l'onore di rappresentare, prego il Senato di voler approvare questo disegno di legge il quale non contiene nè aggravii di spese a carico dello Stato, nè aggravii di vincoli a carico di privati, i terreni necessari alla sistemazione della zona monumentale essendo già tutti espropriati, ad eccezione di tre per i quali pendono eque trattative di transazione.

LEVI ULDERICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Ringrazio l'onor. relatore delle spiegazioni che mi ha date. Intorno al primo articolo, ripeto, non vi è niente da dire; a me fa sorgere qualche dubbio l'incertezza del secondo. Certamente le parole dell'onorevole relatore non hanno eliminato questo dubbio, e non vi è quindi che a far voti affinché le cose vadano bene per l'avvenire altrimenti si arriverà ad un momento in cui non vi saranno più fondi per proseguire l'opera.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Le dichiarazioni fatte dalla bocca autorevole del relatore mi sembrano esaurienti. Il secondo articolo di questo disegno di legge è assolutamente necessario per difendere lo Stato dall'ingordigia di alcuni speculatori. (*Bene*).

PRESIDENTE Se nessun altro domanda di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il termine indicato all'articolo 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578 è prorogato a tutto il 31 luglio 1914.

(Approvato).

Art. 2.

La disposizione dell'art. 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730 per la zona monumentale di Roma, deve intendersi nel senso che le indennità, relative alle espropriazioni occorrenti nella zona stessa, siano determinate in base alla media del valore venale che l'immobile espropriato ebbe nei tre anni anteriori alla pubblicazione della legge medesima, ricercandosi tale valore colle norme usate in applicazione della legge 25 giugno 1865, n. 2759.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione degli uffici della ragioneria centrale del Ministero della pubblica istruzione » (N. 1015).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli uffici della ragioneria centrale del Ministero dell'istruzione pubblica ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1015).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della carriera di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione è modificato in conformità della tabella unita alla presente legge, con decorrenza dal mese successivo alla sua pubblicazione.

(Approvato).

Art. 2.

Per la prima attuazione del ruolo organico stabilito dalla tabella, di cui al precedente articolo, potrà conseguirsi una sola promozione o di grado o di classe. La successiva promozione ai posti che, conseguentemente, resteranno scoperti, avrà effetto soltanto dal 1° luglio 1914.

(Approvato).

Art. 3.

Gli impiegati di classe transitoria del Ministero medesimo, di cui alla legge 10 luglio 1910, n. 417, i quali posseggano i titoli prescritti per l'ammissione nella carriera di ragioneria e abbiano servizio lodevole, potranno essere nominati ragionieri di quarta classe nello stesso Ministero, in seguito a parere favorevole del Consiglio di amministrazione; soltanto però dalla data di questa nomina decorrerà per essi il servizio utile agli effetti del secondo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'ammissione agli esami per la promozione al grado di primo ragioniere, è riconosciuto, ai ragionieri assunti in servizio del Ministero della pubblica istruzione coi decreti Reali 23 giugno e 21 ottobre 1910, il periodo di servizio compiuto presso le altre Amministrazioni dello Stato, quale servizio effettivamente prestato nella Ragioneria del Ministero dell'istruzione pubblica.

Gli esami, che saranno indetti a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 84 della legge 4 giugno 1911, n. 487, potranno però aver luogo soltanto quando gli attuali ragionieri di prima classe del Ministero della pubblica istruzione, che facevano già parte del ruolo organico del Ministero stesso al 23 giugno 1910, abbiano compiuto gli anni di servizio richiesti dal citato ultimo capoverso della legge 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

Tabella organica per il personale della carriera di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione.

1 Direttore capo di ragioneria. . . . .	L. 8,000
2 Direttori capi di divisione di ragioneria di 2ª classe . . . . .	» 7,000
1 Direttore capo di divisione di 2ª classe per la contabilità della Direzione generale per l'insegnamento primario e popolare (istituito con la legge 4 giugno 1911, n. 487) . . . . .	» 7,000
5 Capi sezione di ragioneria di 1ª classe »	6,000
6 Capi sezione di ragioneria di 2ª classe »	5,000
10 Primi ragionieri di 1ª classe. . . . .	» 4,500
10 Primi ragionieri di 2ª classe. . . . .	» 4,000
10 Ragionieri di 1ª classe . . . . .	» 3,500
10 Id. di 2ª id. . . . .	» 3,000
14 Id. di 3ª id. . . . .	» 2,500
29 Id. di 4ª id. . . . .	» 2,000

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge « Trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione ».**  
(N. 809 C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione di istituti d'istruzione e di educazione ».

Prego il senatore segretario Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati ed accettato dall'Ufficio centrale del Senato.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 809-C).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

DELLA TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI INDICATI NELL'ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1911, N. 487.

Art. 1.

Per provvedere all'istruzione magistrale nei luoghi nei quali, per le speciali condizioni indicate nell'articolo 65, comma 1º, della legge

4 giugno 1911, n. 487, più ne sia sentito il bisogno, il Governo del Re può procedere, con le norme degli articoli seguenti, alla trasformazione totale o parziale in scuole complementari e normali con convitto o no, dei collegi, conservatori, educatori e di altri istituti d'istruzione e di educazione forniti di personalità giuridica, e che siano obbligatoriamente mantenuti da enti aventi personalità giuridica.

(Approvato).

Art. 2.

Le proposte di trasformazione degli istituti indicati nell'articolo precedente, che di regola spettano al ministro previo parere della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione, saranno pubblicate all'albo del Consiglio scolastico della provincia nella quale ha sede l'istituto da trasformare o delle provincie che siano eventualmente interessate.

Nei trenta giorni dalla pubblicazione, le provincie, i comuni e chiunque vi abbia interesse, possono fare opposizione alla progettata trasformazione.

Sulle proposte medesime e sulle opposizioni eventualmente presentate debbono essere sentiti per le loro osservazioni:

a) l'Amministrazione dell'istituto da trasformare;

b) il Consiglio del comune o dei comuni interessati, ovvero, se l'istituto da trasformare concerne l'intera provincia o più del terzo dei comuni di questa, il Consiglio provinciale:

c) il Consiglio scolastico;

d) la sezione della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione primaria e popolare istituita dall'art. 77 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

La trasformazione può essere chiesta anche da ciascuno degli enti ora indicati, ma anche in questi casi dovranno osservarsi le prescrizioni precedenti.

(Approvata).

Art. 3.

La trasformazione degli istituti è ordinata con decreto Reale, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore d'istruzione, alla quale dovranno essere comunicati anche tutti gli atti di cui nell'articolo precedente.



La Giunta stessa, oltre che sull'opportunità della trasformazione, darà il suo parere anche sui limiti e sulle modalità di questa, come sugli statuti e regolamenti pei nuovi istituti o enti, che dovranno emanarsi tenendo conto anche delle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti.

(Approvato).

Art. 4.

Contro il decreto che provvede alla trasformazione è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 23 del testo unico approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

(Approvato).

Art. 5.

In ciascuna sede, tenuto conto delle scuole esistenti, può sempre essere istituita anche la sola scuola complementare o la sola scuola normale maschile, femminile o mista, anche se la scuola è trasformata o istituita in applicazione di leggi anteriori alla presente.

(Approvato).

Art. 6.

Gli istituti considerati nell'art. 1 della presente legge, pei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso potranno, con le norme degli articoli precedenti e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in scuole popolari o in istituti per l'infanzia, o in scuole elementari o in assegni a favore delle scuole comunali locali, o in posti di studio da godersi in scuole complementari e normali, e nel caso di istituti femminili anche in altri istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza convitto.

I corsi elementari che così venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai comuni dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, in quanto sia stato mantenuto dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

TITOLO II.

DELLA TRASFORMAZIONE DI ISTITUTI  
GOVERNATIVI.

Art. 7.

Per decreto Reale, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica, può essere riordinata l'istruzione media e normale nei comuni, nei quali l'assetto attuale degli Istituti più non corrisponda ai bisogni della popolazione scolastica e della cultura locale, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 8.

Nei comuni, dove esistono ginnasi isolati, questi, anche se istituiti a totale carico dello Stato, in applicazione del decreto prodittoriale di Sicilia 17 ottobre 1860, n. 263, possono essere trasformati in scuole normali o complementari, anche miste, comprendendo nella trasformazione i corsi magistrali, eventualmente istituiti nella stessa sede a norma della legge 21 luglio 1911, n. 861.

È pure compresa in questa disposizione la trasformazione in scuola normale, giusta l'articolo 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487, della scuola di lavoro manuale educativo di Ripatransone, nei limiti del fondo stanziato per detta scuola nel capitolo 71 dell'esercizio 1913-14.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, un corso speciale per il conferimento della abilitazione all'insegnamento del lavoro manuale nelle scuole normali.

Alla relativa spesa sarà provveduto coi fondi autorizzati dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.

La trasformazione dovrà essere richiesta dai comuni nei quali i ginnasi si trovano o dagli enti che ne hanno il mantenimento.

(Approvato).

Art. 9.

Su domanda degli enti interessati i ginnasi possono essere trasformati in scuole tecniche, alle quali può aggiungersi un corso tecnico complementare, specializzato in rapporto alle esigenze dei commerci e delle industrie locali. Scuole tecniche con o senza questi corsi tec-

nicì complementari potranno, altresì, essere istituite, invece di ginnasi, nei comuni siciliani, la cui popolazione raggiunga il limite prescritto dall'art. 19 del decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, n. 263, quando i comuni stessi lo richiedano.

I programmi e gli organici dei corsi tecnici complementari debbono essere sottoposti all'esame della Giunta provinciale delle scuole medie istituita dall'art. 97 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e col parere e osservazioni di questa dovranno essere trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere e proposte. Le relative spese sono a carico dei comuni che li domandano, con un concorso dello Stato, pari all'ammontare dell'economia che si realizzerà all'atto della trasformazione del ginnasio in scuola tecnica o che risulterà dalla istituzione di queste invece di ginnasi nei detti comuni siciliani.

Colle stesse norme pei programmi e per gli organici, corsi tecnici complementari, quando vengano richiesti, potranno istituirsi anche presso le altre scuole tecniche Regie o pareggiate; ma in tal caso le spese saranno totalmente a carico dei comuni, o degli enti che mantengono le stesse scuole.

(Approvato).

#### Art. 10.

Le tasse per i corsi tecnici complementari, all'infuori di quelle di diploma che saranno fissate dal Ministero nel regolamento e spetteranno allo Stato, vanno a beneficio degli enti che li hanno istituiti ed ai quali spetta fissare la misura di esse, come per tutte le ordinarie scuole medie e normali pareggiate.

Per queste, tuttavia, le tasse non possono mai essere inferiori a quelle delle corrispondenti scuole governative. Qualora l'ente che mantiene una scuola pareggiata media o normale riconosca la necessità di elevarle a somme maggiori, le sue proposte debbono essere approvate con decreto del ministro dell'istruzione pubblica, sentito il parere della Giunta provinciale delle scuole medie e della Giunta del Consiglio superiore.

Per i detti corsi tecnici complementari e, in genere, per tutte le scuole medie e normali che non siano a totale carico dello Stato, la frequenza di alunni non comunisti può essere

subordinata ad un contributo da parte dei comuni, ai quali gli alunni appartengono, a favore del comune che sostiene il carico totale o parziale della scuola, oppure al pagamento di una sopratassa, sempre a favore del comune sede della scuola, da parte degli alunni le cui famiglie abitino fuori del comune medesimo.

La sopratassa non può essere mai superiore alla tassa scolastica normale.

(Approvato).

#### Art. 11.

Su domanda degli enti interessati, e col parere favorevole del capo dell'istituto e della Giunta provinciale delle scuole medie, possono essere istituite nelle scuole tecniche regie o pareggiate, a beneficio degli alunni di scuole professionali industriali, o simili, classi aggiunte serali, nelle quali i medesimi insegnamenti del corso ordinario siano svolti con effetti legali e fino al conseguimento della licenza tecnica in un numero di anni uguali o anche superiore al normale.

I programmi delle varie classi del corso serale saranno stabiliti, volta per volta, dal Ministero della pubblica istruzione, il quale fisserà altresì la tassa annua di iscrizione in somma tale da ragguagliare, in totale, quelle che si pagano dagli alunni del corso ordinario.

Per la competenza passiva delle spese attinenti ai corsi serali valgono le stesse norme vigenti per le classi aggiunte delle scuole tecniche, delle quali essi fanno parte.

(Approvato).

#### Art. 12.

I corsi tecnici complementari, di cui all'articolo 9, sono di regola biennali. In casi eccezionali tali corsi potranno avere un maggior numero di classi, sia che si tratti di nuova istituzione, sia in caso di trasformazione di altre scuole già esistenti, a qualunque amministrazione esse appartengono.

Ove si tratti di trasformare in corso complementare, annesso ad una scuola tecnica governativa, un'altra scuola regia, anche dipendente da altro dicastero, il relativo personale insegnante passerà alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, e sarà assunto nei ruoli organici delle scuole tecniche dello Stato,

in quanto lo consenta la tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, col grado e lo stipendio rispondenti ai titoli ed ai diritti dei singoli insegnanti.

Gli insegnanti, che non potranno passare nei ruoli organici delle scuole tecniche, formeranno un organico speciale, conservando tutti i diritti acquisiti.

(Approvato).

#### Art. 13.

Nei comuni, nei quali esistono più scuole normali, qualora siano ritenuti soddisfatti i bisogni dell'istruzione magistrale con una soltanto od alcune di esse, a richiesta dei comuni medesimi le scuole superflue potranno essere trasformate in altre scuole medie o complementari più rispondenti ai bisogni locali, sentito il parere del Consiglio scolastico e della Giunta provinciale per le scuole medie e quello della Giunta del Consiglio superiore.

Parimenti nei comuni, ove esistono più scuole classiche e tecniche, nel caso previsto dal comma precedente, la scuola ritenuta superflua potrà essere trasformata in altra scuola, media o complementare o normale, più rispondente ai bisogni predetti, sentito il parere della Giunta provinciale per le scuole medie e della Giunta del Consiglio superiore.

(Approvato).

#### Art. 14.

Nei casi di trasformazione previsti agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, i comuni o gli altri enti interessati oltre a impegnarsi nelle forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale di assumere gli obblighi derivanti dalla trasformazione stessa, debbono versare all'Erario, per il mantenimento delle nuove scuole, gli stessi contributi già da essi obbligatoriamente corrisposti per le scuole trasformate, compresi quelli che i comuni stessi si siano obbligati di versare allo Stato per il mantenimento dei corsi magistrali istituiti in applicazione della legge 21 luglio 1911, n. 861. Questi ultimi sono versati al Tesoro e reintegrati nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aumento allo stanziamento iscritto in applicazione dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

La facoltà data al ministro col primo comma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861, di istituire fino a quindici corsi magistrali negli anni 1911-912 e 1912-913 è estesa all'anno 1913-914 e il numero dei corsi che si potranno istituire è portato fino a trenta.

Qualora si tratti di trasformare una scuola media o normale in altra scuola media o normale che importi una spesa maggiore, l'ente interessato dovrà, nel chiedere tale trasformazione, impegnarsi con le forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale, al pagamento di un apposito contributo. Questo contributo sarà pari alla differenza fra quello fissato per la istituzione della scuola, di cui si tratta, con la tabella annessa al Regio decreto 28 aprile 1910, n. 307 e la media della spesa sostenuta dallo Stato per mantenimento della scuola già esistente, nel triennio precedente all'anno scolastico, in cui il decreto di trasformazione è emesso.

(Approvato).

#### Art. 15.

I provvedimenti di trasformazione autorizzati dalla presente legge qualora importino obbligo agli enti locali di corrispondere un contributo suppletivo devono essere preceduti dal parere della Commissione istituita coll'articolo 11 del Regio decreto 3 agosto 1909, numero 630.

I trasporti di fondi occorrenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in attuazione dei provvedimenti di trasformazione di scuole medie o normali sono effettuati con decreto del ministro del tesoro nella misura corrispondente alla spesa effettiva necessaria al mantenimento della scuola di nuova formazione, salvo la costituzione a parte del fondo per i concorsi dello Stato disposti dall'art. 9 della presente legge a vantaggio dei comuni che istituiscono corsi tecnici complementari. Ove però la nuova scuola importi una spesa maggiore, non sarà trasportata al capitolo di sua competenza se non la somma corrisposta alla spesa effettiva sostenuta nell'anno scolastico precedente per il mantenimento della scuola che si trasforma.

(Approvato).

## Art. 16.

Gli insegnanti delle scuole trasformate sono conservati nei rispettivi ruoli a tutti gli effetti amministrativi ed i posti che eccedano quelli corrispondenti agli organici, saranno compensati con le prime vacanze che si verificheranno.

(Approvato).

## TITOLO III.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

## Art. 17.

Nel caso di trasformazione degli Istituti di cui al titolo I della presente legge, per quanto riguarda la sistemazione del personale direttivo ed insegnante e delle istitutrici con o senza insegnamento, saranno seguite le norme da stabilirsi nel regolamento, purchè il personale medesimo sia stato assunto in servizio con nomina regolare od, in difetto di nomina regolare, preësti da almeno un triennio lodevole servizio; e salve le prescrizioni che il regolamento stabilirà a riguardo di coloro che non avessero i titoli di abilitazione prescritti.

(Approvato).

## Art. 18.

È data facoltà al Governo di concorrere alla istituzione di asili infantili modello con annessa *scuola pratica magistrale per educatrici della infanzia* nelle provincie contemplate dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, ed al loro mantenimento, coi fondi stabiliti per effetto dell'art. 72 della citata legge e col fondo residuale proveniente dalla legge stessa.

È pure data facoltà al Governo di concorrere alla fondazione ed al mantenimento delle accennate istituzioni nelle altre provincie del Regno coi fondi stanziati nel capitolo 51 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1912-913 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La misura del concorso dello Stato nelle spese per le dette istituzioni verrà stabilita in speciali convenzioni da stipularsi con gli enti locali e da approvarsi con decreti Reali.

Per l'istituzione degli asili modello nelle provincie contemplate nella citata legge 15 luglio 1906, n. 383, occorre sentire il parere della

Commissione centrale istituita dall'art. 73 di essa legge.

Colle norme stabilite nei commi precedenti potranno essere istituiti corsi estivi agli effetti di conferire il diploma di assistente o di maestra giardiniera alle insegnanti che abbiano i requisiti che saranno richiesti dal regolamento.

Il regolamento fisserà anche le condizioni per l'ammissione alle scuole pratiche magistrali di cui ai commi precedenti, e i limiti, la natura e la durata degli insegnamenti e tirocinio che dovranno farsi in queste scuole e nei corsi estivi pel conferimento dei diplomi relativi; e fisserà inoltre le tasse d'iscrizione e di diploma sì per le dette scuole che pei corsi estivi.

(Approvato).

## Art. 19.

Le scuole elementari e gli asili d'infanzia mantenuti dagli enti morali, i cui Istituti siano trasformati a norma della presente legge, possono essere scelti, insieme con le altre pubbliche scuole ed asili esistenti nel comune, pel tirocinio degli alunni delle scuole normali del comune stesso.

(Approvato).

## Art. 20.

Le disposizioni contenute nell'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono estese agli enti morali di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge, quando per la trasformazione che fosse già avvenuta o che avverrà dei loro Istituti occorra provvedere alla costruzione od acquisto di nuovi locali, o all'adattamento, ampliamento o restauro degli edifici esistenti.

La concessione dei mutui sarà garantita a norma del penultimo comma dell'art. 24 della predetta legge 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

## Art. 21.

Il riordinamento di cui al titolo II oltre che su richiesta dei comuni interessati, i quali dovranno deliberare di assumere gli obblighi derivanti dal riordinamento stesso, può essere promosso dal ministro della pubblica istruzione, il quale, in questo caso, invita i comuni a deliberare sulla proposta di riordinamento e sull'assunzione degli oneri che ne dipendono.

Sulla proposta debbono essere sentiti:

a) il Consiglio scolastico;  
b) gli enti locali che eventualmente concorrono al mantenimento degli Istituti da trasformare;

c) la sezione della giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media; dopo di che tutti gli atti saranno trasmessi alla giunta del Consiglio superiore pel suo parere.

(Approvato).

#### Art. 22.

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, pubblicherà le norme relative alla sistemazione e concessione delle borse e dei posti di studio per gli alunni delle scuole magistrali, che siano comunque a carico dello Stato, nonchè dei posti di studio che attualmente si godono parimenti a carico dello Stato presso Istituti d'istruzione e di educazione femminile, con facoltà di abrogare o modificare le norme attualmente vigenti, anche se di origine legislativa, conservando però la destinazione dei posti e delle borse di privata fondazione e, per quanto sarà possibile, anche la destinazione degli altri posti di studio e borse.

Qualora tale sistemazione importi modificazioni di norme statutarie o di convenzioni nella riforma degli statuti o delle convenzioni, dovrà seguirsi il procedimento stabilito nell'articolo 2 e seguenti della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 23.

La presente legge non si applica alle istituzioni pubbliche di beneficenza e a quelle ad esse equiparate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, le quali rimangono soggette a questa ultima legge e all'altra del 18 luglio 1904, n. 390.

Nei casi previsti dagli articoli 1, 6 e 22, le proposte di trasformazione degli enti e degli Istituti ai quali non sia stato, prima dell'andata in vigore della presente legge, irrevocabilmente disconosciuto il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, debbono essere comunicate al Ministero dell'interno, affinchè promuova l'accertamento della natura giuridica di essi secondo le norme in vigore.

Gli enti e gli istituti aventi fine di istruzione e di educazione pei quali rimanga escluso

il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, saranno assoggettati alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1019).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore segretario Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 1019).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 622,428.80 e le diminuzioni di stanziamenti per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

È approvata, in rapporto all'articolo 34 della legge sulla contabilità generale dello Stato, la ulteriore iscrizione di lire 15,000 al capitolo n. 407 « Commissione per il riordinamento degli studi superiori, istituita con Regio decreto 30 gennaio 1910 n. 84. Spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria », indicato nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 3.

È approvata, in rapporto all'articolo 34 della legge sulla contabilità generale dello Stato, la ulteriore iscrizione di lire 25,000 al capitolo n. 454 « Compensi per l'opera straordinaria da compiersi nella Ragioneria centrale del Ministero della pubblica istruzione per la revisione dei rendiconti delle somme erogate dai prefetti delle provincie del Regno, mediante buoni su mandati a disposizione, per pagamento delle retribuzioni agli insegnanti nelle scuole medie governative, giusta la legge 8 aprile 1906, n. 142 ».

(Approvato).

## Art. 4.

La denominazione del capitolo n. 173 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1912-13 è modificata secondo la tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 5.

È approvata l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per ciascuno degli esercizi dal 1912-13 al 1916-17 di uno speciale capitolo con la denominazione di cui appresso: « Paghe, compensi, indennità e spese diverse per il riordinamento, la revisione e l'approvazione, a cura della Ragioneria centrale, delle contabilità inventariali arretrate relative al patrimonio mobile esistente presso gli istituti ed uffici dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica » e con lo stanziamento di lire 15,000, diminuendo contemporaneamente di ugual somma lo stanziamento del capitolo: « Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*) » dello stato di previsione medesimo, per gli esercizi suddetti.

Le variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14, in dipendenza di quanto è disposto nel presente articolo, saranno apportate con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

**Maggiori assegnazioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913.**

Cap. n.	3. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Retribuzioni al personale straordinario temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale con le norme dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182 L.	130,500 »
»	6. Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725 ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla Sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie a norma dell'art. 148 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623 . . . . . »	31,000 »
»	7. Ministero - Spese di illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza. . . »	56,300 »
»	9. Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'Amministrazione centrale. . . . . »	2,000 »
»	12. Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie . . . . . »	5,000 »
»	13. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina. . »	10,000 »
»	17. Indennità ai membri delle Commissioni o Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ad assegni, a posti gratuiti in Istituti d'educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura . . . . . »	65,500 »
»	18. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	73,500 »
»	22. Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa	
	<i>Da riportarsi . . . . . L.</i>	373,800 »

	<i>Riporto</i> . . . . . L.	373,800 »
	del <i>Bollettino Ufficiale</i> e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti in bilancio . . . . . »	14,225 »
Cap. n. 23.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legature di libri e di registri per l'Amministrazione centrale . . . . . »	33,000 »
» 25.	Spese casuali . . . . . »	2,000 »
» 86.	Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media classica - Assegni per posti di studio liceali »	70 »
» 96.	Sussidi ed assegni fissi ad Istituti di istruzione media tecnica ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma . . . . . »	1,304.80
» 117.	Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media . . . . . »	13,000 »
» 119.	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	1,220 »
» 123.	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Materiale, spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiate, materiale per giuochi ed altro, vestiario per il personale di servizio . . . . . »	6,000 »
» 135.	Convitti nazionali compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento . . »	35,000 »
» 149.	Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento di Istituti governativi - Posti gratuiti - Assegni fissi ad Istituti autonomi . . . . . »	2,000 »
» 150.	Istituti dei sordo-muti - Sussidi eventuali ad Istituti autonomi e spese per il loro incremento . . . »	2,000 »
» 175.	Biblioteche governative - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione di mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza . . . . . »	5,000 »
» 180.	Indennità e spese per ispezioni e missioni in servizio delle biblioteche . . . . . »	3,000 »
» 184.	Spese del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano, per la formazione del Museo centrale della biblioteca e dell'archivio del risorgimento in Roma e per la raccolta di libri e documenti di tale periodo - Spese diverse ai fini del Comitato »	8,000 »
» 188.	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei lo-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . . L.	499,619.80



	<i>Riporto</i> . . . L.	499,619.80
	cali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza . . . »	14,000 »
Cap. n. 189.	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione mu- sicale e drammatica - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese varie inerenti ai fini dei singoli Istituti. . . . . »	12,000 »
» 192.	Aiuti ad Istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Con- corso ad Esposizioni artistiche esteri e nazionali »	2,000 »
» 197.	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uf- fici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei lo- cali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza. . . »	10,000 »
» 200.	Musei e pinacoteche non governativi - Fondo per sus- sidi . . . . . »	4,000 »
» 205.	Monumenti - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza . . . . . »	10,000 »
» 213.	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei lo- cali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza . . . »	3,000 »
» 222.	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel cata- logo - Biblioteca artistica ed archeologica, ed ar- chivio fotografico della Direzione generale di anti- chità e belle arti. . . . . »	4,000 »
» 225.	Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti - Compensi per indicazione e rinvenimento di oggetti d'arte - Indennità varie »	20,000 »
» 225-bis.	Somma dovuta al professore Italo Palmarini segre- tario nel Ministero della pubblica istruzione a se- guito della sentenza 22 marzo 1910 della Corte di appello di Roma per la causa da lui sostenuta con- tro il Ministero medesimo . . . . . »	3,809 »
» 407.	Commissione per il riordinamento degli studi superiori, istituita con Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 84 - Spese pel funzionamento della Commissione e della segreteria . . . . . »	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	597,428.80

	<i>Riporto</i> . . . L.	597,428.80
Cap. n. 454. Compensi per l'opera straordinaria da compiersi nella Ragioneria centrale del Ministero per la revisione dei rendiconti delle somme erogate dai prefetti delle provincie del Regno mediante buoni su mandati a disposizione, per il pagamento delle retribuzioni agli insegnanti nelle scuole medie governative, giusta la legge 8 aprile 1906, n. 142 . . . . . »		25,000 »
	Totale . . . L.	<u>622,428.80</u>

**Diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13.**

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . L.	111,500 »
»	2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	3,000 »
»	78. Regi Ginnasi e Licei - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali nei Licei e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali . . . . . »	10,000 »
»	84. Sussidi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione media classica . . . . . »	1,304.80
»	89. Regie scuole tecniche, Regie istituti tecnici e nautici - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali . . . . . »	20,000 »
»	101. Regie scuole complementari e normali - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di istituti a causa di eccezionali condizioni dei locali . . . »	10,000 »
»	109. Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie - Personale di ruolo - Stipendi ed indennità annue agli ispettori residenti presso il Ministero (Spese fisse) »	168,000 »
»	132. Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) . . . . . »	35,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>358,804.80</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	358,854.80
Cap. n. 133. Convitti nazionali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »		1,500 »
» 139. Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane dei maestri elementari - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) . . . . . »		3,000 »
» 140. Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse). . . »		6,000 »
» 147. Istituti dei sordomuti - Personale di ruolo - stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) . . . »		8,000 »
» 153. Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto di Firenze secondo le convenzioni approvate con leggi 30 giugno 1872, n. 885 (serie 2ª) e 9 luglio 1905, n. 366 . . . . . »		4,000 »
» 155. Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse). . . . . »		10,000 »
» 156. Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali attinenti all'insegnamento. . . . . »		2,000 »
» 158. Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . . . . »		8,000 »
» 172. Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »		5,000 »
» 173. Biblioteche governative - Personale - Assegni agli apprendisti distributori - Spese diverse e compensi attinenti all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche - Assegni e paghe al personale straordinario . . . . . »		6,000 »
» 176. Biblioteche governative - Acquisto, conservazione e rilegatura dei libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche . . . . . »		5,000 »
» 185. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenza (Spese fisse) »		55,000 »
» 186. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Assegni e paghe		

*Da riportarsi* . . . L. 472,304.80

	<i>Riporto</i> . . . . L.	472,304.80
	al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari d' inseg- namenti speciali (Spese fisse) . . . . . »	25,000 »
Cap. n. 187.	Accademie ed istituti di belle arti e d' istruzione mu- sicale e drammatica - Personale - Indennità di re- sidenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	2,000 »
» 190.	Pensionato artististico e musicale e spese relative - Concorso drammatico . . . . . »	10,000 »
» 194.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uf- fici delle licenze per l' esportazione degli oggetti di antichità e d' arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . . . . »	52,024 »
» 195.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uf- fici delle licenze per l' esportazione degli oggetti di antichità e d' arte - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse) . . . . »	8,600 »
» 196.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uf- fici delle licenze per l' esportazione degli oggetti di antichità e d' arte - Personale - Indennità di resi- denza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	1,500 »
» 199.	Lavori di conservazione e di restauro ad oggetti d' arte . . . . . »	10,000 »
» 202.	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicu- razione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvi- soria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il ricupero degli oggetti di antichità prove- nienti dai lavori del Tevere - Spese per esplora- zioni archeologiche all' estero e per la pubblicazione delle « Notizie degli scavi » e per acquisto di opere scientifiche occorrenti agli uffici - Rilievi, piante, disegni ed altro . . . . . »	10,000 »
» 209.	Spese di cancelleria, di stampe, di registri e diverse per gli uffici delle soprintendenze agli scavi ed ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medio- evali e moderni ed agli oggetti d' arte per le Com- missioni conservatrici dei monumenti e degli oggetti d' arte . . . . . »	2,000 »
» 214.	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Acquisto di materiale - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione . . . . . »	19,000 »
» 220.	Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d' Italia . . . . . »	1,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . L.	613,920.80

	<i>Riporto</i> . . . L.	613,928 »
Cap. n. 224. Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, diarie e gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali accessorie . . . . . »		4,500 »
» 231. Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse). . . . . »		4,000 »
	Totale . . . L.	<u>622,428.80</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« **Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13** » (N. 1020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione sul disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-1913** ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge, di cui dò lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,548,193,30 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« **Disposizioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311** » (N. 990).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Disposi-**

zioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311 ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge, di cui dò lettura.

Articolo unico.

Ai magistrati che saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, entro tre anni dalla entrata in vigore della legge anzidetta, e cheentino meno di 25 anni di servizio, ma più di 22, in luogo della indennità che potesse loro spettare, sarà liquidata la pensione come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale ».** (N. 978).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale** ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 978).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Nei comuni chiusi il dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche fabbricati entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, di cui agli articoli 1, 9 e 12 della legge sui dazi di consumo (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248, può essere riscosso mediante tassazione degli spiriti, indicati nella tariffa allegata all'anzidetto testo unico, alla introduzione nel recinto daziario od alla fabbricazione interna, in misura corrispondente alla quantità media di liquori e di bevande alcoliche che con gli spiriti stessi si può fabbricare.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo non sono applicabili a quegli esercenti di fabbriche di liquori e di bevande alcoliche di qualità unica e costante, od aventi notevole movimento giornaliero di entrata e di uscita, tanto per il consumo interno che per l'esterno, che presentino domanda all'Amministrazione daziaria di stabilire un ufficio permanente nell'interno della fabbrica.

Tali esercenti pagheranno il dazio sui liquori e sulle bevande alcoliche, destinati al consumo locale, all'uscita dalle fabbriche, in base alla tariffa ordinaria.

Sono a carico dei fabbricanti che presentino la domanda, di cui al primo comma del presente articolo, le spese di personale, arredamento, riscaldamento ed illuminazione degli uffici, da impiantarsi in locali convenienti messi a disposizione dai fabbricanti stessi.

(Approvato).

#### Art. 3.

Nei comuni chiusi che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1 sono esenti da dazio consumo gli spiriti destinati alla produzione interna di profumerie, vernici e di altri prodotti industriali diversi dai liquori e dalle be-

vande alcoliche, con le garanzie e le norme da determinarsi nel regolamento di cui all'articolo 4.

Resta del pari ferma l'esenzione spettante all'alcool denaturato, giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

(Approvato).

#### Art. 4.

I comuni che intendono valersi delle facoltà, di cui alla presente legge, debbono adottare apposite norme regolamentari, subordinatamente a quelle concernenti la riscossione della tassa governativa di fabbricazione sugli spiriti, per disciplinare più specialmente:

1° l'aliquota del dazio da riscuotersi, alla introduzione nella cinta, sugli spiriti destinati alla produzione dei liquori e delle bevande alcoliche, la quale non può eccedere il triplo del dazio imponibile ai termini della vigente legge 7 maggio 1908, n. 248;

2° la riscossione del dazio stesso sugli spiriti prodotti entro cinta e destinati ad essere trasformati in liquori e bevande alcoliche;

3° l'introduzione degli spiriti destinati alle fabbriche di liquori e di bevande alcoliche che abbiano richiesto l'impianto dell'ufficio daziario in luogo, anche se gli spiriti siano prodotti entro cinta; nonchè l'esercizio ed il controllo di tali fabbriche;

4° l'introduzione e l'impiego degli spiriti destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai liquori e dalle bevande alcoliche, anche se gli spiriti siano prodotti entro cinta;

5° la restituzione del dazio pagato sugli spiriti impiegati in liquori o bevande alcoliche esportati in altri comuni od all'estero.

I regolamenti comunali summentovati debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e quindi all'omologazione del Ministero delle finanze.

Per i comuni nei quali la gestione daziaria è tenuta dal Governo, potrà essere provveduto a quanto sopra nelle forme stabilite dall'articolo 32 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune di Villa Celiera (frazione di Civitella Casanova) » (N. 1017).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione in comune di Villa Celiera (frazione di Civitella Casanova) ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1017).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Villa Celiera è distaccata per gli effetti amministrativi dal comune di Civitella Casanova (provincia di Teramo) e costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'applicazione della presente legge a partire dal 1° gennaio 1914.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune » (N. 997).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 997).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Granze è separata dal comune di Vescovana e costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge a partire dal 1° luglio 1913.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di porta Milano a Pavia » (N. 1014).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la discussione del disegno di legge: « Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di porta Milano a Pavia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1014).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere al comune di Pavia, in conformità delle condizioni contenute nello schema di convenzione in data 30 aprile-23 ottobre 1912, quella parte della piazza d'armi di Porta Milano in detta città che dopo la collocazione dei recenti impianti ferroviari è rimasta a disposizione dell'Amministrazione militare ricevendo in cambio i terreni già di proprietà Galbarini all'uopo acquistati dal comune medesimo unitamente all'importo della differenza in danaro fra i due prezzi nell'ammontare di lire 82,454.98.

L'importo in danaro sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata intitolato: « Ricavo delle alienazioni di opere fertilizzanti, d'immobili, di terreni, ecc. », ed assegnato ai capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra a termini degli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 496 e 4 della legge 5 luglio 1908, n. 361.

(Approvato).

#### Art. 2.

È dichiarata opera di pubblica utilità, agli effetti delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, la costruzione, da eseguirsi dal comune di Pavia giusta l'art. 11 dello schema di convenzione suindicato, del tronco stradale, con ponticello in muratura sulla Roggia Carona, che partendo dalla strada comunale di Mirabello metterà ai terreni ex Galbarini nei quali sarà sistemata la nuova piazza d'armi del presidio ed alla restante parte dei terreni comunali.

(Approvato).

Schema di contratto concordato fra l'Amministrazione militare ed il Municipio di Pavia, per la permuta di terreni demaniali facenti parte della piazza d'armi di Porta Milano, con altri terreni di proprietà del predetto Municipio e già attinenti al tenimento Galbarini in detta città.

#### Art. 1.

Il Municipio di Pavia cede e trasferisce in piena ed assoluta proprietà al Demanio dello Stato, e per esso all'Amministrazione militare, i terreni indicati con tinta rosea nel disegno annesso al presente contratto, di cui si dichiara formare parte integrante, costituenti il già tenimento Galbarini dal municipio stesso acquistati al rogito del notaio Innocenzo Perna con atto del 20 gennaio 1907.

Il triangolo di terreno *A, B, C*, della superficie di metri quadrati 105 in angolo di levante con mezzodi dei terreni ceduti è escluso dalla cessione, e ciò per conservare il libero accesso ai terreni municipali dalla nuova costruenda strada derivata dalla comunale Mirabello.

Analogamente è esclusa dalla cessione la striscia di terreno *D, E, F, G, H, I* larga tre metri

ed avente la superficie di metri quadrati 732.67 parallela e adiacente alla linea di confine determinata dalla mediana della Roggia Grande e del canale adacquatore che ne deriva; e ciò per conservare al comune il libero accesso alla Roggia grande suddetta allo scopo di derivarne le acque ad uso irrigazione dei residui terreni.

Pertanto i terreni che il comune di Pavia cede all'Amministrazione militare hanno la superficie risultante di metri quadrati 215,739.70.

#### Art. 2.

I terreni di cui all'articolo precedente che il Municipio di Pavia cede in proprietà all'Amministrazione militare sono distinti in catasto nuovo al foglio XII Corpi Santi coi numeri 50, 51 (in parte), 56 (in parte), 57 (in parte), 58 (in parte), 59 (in parte), 60 (in parte), 61 (in parte), 62 (in parte), 66 (in parte), 67.

Essi confinano a nord per una parte colla striscia di terreno *D, E, F, G, H, I* di cui all'articolo precedente, la quale rimane di proprietà comunale, e per l'altra parte coi terreni di proprietà dei fratelli Albertario a mezzo di linea determinata dalla mediana della Roggia ivi corrente; ad ovest colla strada alzaia del Naviglio a mezzo di linea retta determinata da numero due termini lapidei, a sud ed a levante colla rimanente parte dei terreni costituenti l'ora detto tenimento Galbarini a mezzo di linee rette determinate da numero cinque termini lapidei.

#### Art. 3.

L'Amministrazione militare, e per essa il Demanio dello Stato, cede e trasferisce in piena ed assoluta proprietà al Municipio di Pavia i terreni segnati in tinta verde sull'annesso disegno, costituenti parte della piazza d'armi di Porta Milano.

Essi sono distinti in catasto nuovo col numero 87 (in parte) già lettera *A* (parte) e coi numeri 74, 75, 76, foglio XII Corpi Santi, e consistono in quattro distinti appezzamenti indicati nell'annesso disegno coi numeri 1, 2, 3 e 4.

L'appezzamento n. 1 comprende l'ex-opera fertilizzia San Siro con il piccolo fabbricato entrostante e confinà a nord-est coi terreni di proprietà del municipio di Pavia già facenti parte



dei tenimenti di compendio delle cascine San Siro e Gramegna, a mezzo di linea spezzata determinata da numero sette termini lapidei; a nord-ovest colla Roggia Carona in parte a mezzo di linea determinata dal filo esterno del muro di rivestimento della sponda sinistra della Roggia medesima, e per altra parte in angolo a ord coi terreni di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; a sud, col cavo di S. Spirito di proprietà della signora Elvira Germani a mezzo di linea determinata dal filo esterno del muro di rivestimento della sponda sinistra in parte e dal ciglio superiore della sponda medesima per l'altra parte; ad est colla banchina di compendio della strada provinciale Pavia-Milano a mezzo di linea curva equidistante metri 3,00 dagli alberi costeggianti la strada medesima.

L'appezzamento n. 2 comprende il tratto di terreno compreso tra i due derivatori del Cavo di S. Spirito suaccennato e la Roggia Carona a mezzo di linea determinata dal piede esterno del muro di rivestimento delle sponde.

L'appezzamento n. 3 comprende la zona di terreno estendentesi tra il Cavo di S. Spirito ed i terreni di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Esso confina a nord col ripetuto Cavo di S. Spirito a mezzo di linea determinata in parte dal piede esterno del muro di rivestimento della sponda destra e per l'altra parte dal ciglio superiore della sponda medesima; a sud-est col viale costeggiante la strada provinciale Pavia-Milano a mezzo di linea determinata dal piede della scarpata del viale stesso; ad ovest coi terreni di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in parte mediante linea spezzata equidistante metri tre dal piede esterno del muro di cinta del nuovo scalo merci ferroviario, e per l'altra parte verso la strada provinciale mediante linea retta determinata dal prolungamento della suaccennata linea equidistante metri tre dal muro di cinta; a nord-ovest colla Roggia Carona a mezzo di linea determinata dal piede esterno del muro di rivestimento della sua sponda sinistra.

L'appezzamento n. 4 comprende i terreni estendentesi fra il fronte sud dello scalo merci suddetto e la strada comunale di circoscrizione esterna.

Essi confinano a nord-est coi terreni di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello

Stato in parte a mezzo di linea determinata dal prolungamento del piede esterno del muro di cinta del nuovo scalo merci ferroviario, e per l'altra coi terreni di proprietà della stessa Amministrazione delle ferrovie dello Stato a mezzo di linea spezzata determinata dal piede esterno dell'ora detto muro di cinta; ad ovest colla Roggia Carona a mezzo di linea determinata dal ciglio superiore della sua sponda sinistra; a sud colla Roggia Carona suddetta per una parte, e per l'altra parte col viale fiancheggiante la strada comunale di circoscrizione esterna, a mezzo di linea retta determinata dal piede esterno della scarpata; ad est col viale costeggiante la già accennata strada provinciale Pavia-Milano a mezzo di linea retta determinata dal piede della scarpata del viale medesimo.

La superficie complessiva dei terreni ora descritti che vengono ceduti al municipio di Pavia è di mq. 158,384.63.

#### Art. 4.

La permuta viene fatta da ambo le parti a corpo, rinunziandosi reciprocamente dalle parti a qualunque compenso qualora la superficie effettiva non corrispondesse a quella indicata.

#### Art. 5.

Gli immobili di proprietà del Demanio dello Stato vengono ceduti al Municipio di Pavia come sono dallo Stato posseduti con tutte le servitù attive e passive, apparenti o non, agli immobili stessi inerenti.

Quelli che il municipio di Pavia cede all'Amministrazione militare sono affatto liberi da qualsiasi canone o livello, vincoli ipotecari e d'enfiteusi, come pure da ogni pendenza verso terzi per affitti od altro, restando inteso che sugli immobili che cede il predetto municipio grava soltanto la servitù di passaggio d'acqua corrente nella Roggia Barzana che li attraversa. Di modo che saranno ad esclusivo carico del municipio di Pavia le rimozioni di eventuali vincoli e qualsiasi pagamento, indennizzo o compenso che fossero per tali titoli dovuti sui terreni permutati, dovendo i medesimi considerarsi come allodiali, ossia liberi di ogni altra servitù o vincolo di qualunque natura, oltre quello già menzionato per la Roggia.

## Art. 6.

Il valore degli stabili permutandi venne d'accordo fra le parti determinato, per quelli di proprietà del municipio di Pavia descritti nell'art. 2 in lire 345,183.52 (lire trecentoquarantacinquemila centottantatre e centesimi cinquantadue) e per quelli di proprietà demaniale militare descritti nell'art. 3 in lire 427,638.50 (lire quattrocentoventisettemila seicentotrentotto e centesimi cinquanta).

A compenso della differenza di valore tra gli immobili demaniali militari e quelli di proprietà del municipio di Pavia sarà pagata dal municipio stesso allo Stato la somma di lire 82,454.98 (lire ottantaduemila quattrocentocinquattaquattro e centesimi novantotto).

## Art. 7.

La detta somma di lire 82,454.98, stabilita quale conguaglio dei valori dei terreni permutandi nell'articolo precedente, sarà versata dal comune di Pavia prima della stipulazione del contratto definitivo nella cassa della Regia tesoreria con imputazione al capitolo bilancio entrata intitolato: « Ricavo delle alienazioni di opere fertilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dalla guerra, ecc. » e la quietanza di Tesoreria, comprovante l'eseguito versamento sarà consegnata in originale alla Direzione del genio militare, che ne rilascerà ricevuta nel contratto medesimo.

Per patto espresso si conviene che nessun interesse spetterà al comune sulla somma che verserà ai termini sopraccennati, pel tempo che decorrerà dal versamento medesimo a quello della consegna degli immobili che gli vengono ceduti.

## Art. 8.

La stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge che approva il presente compromesso, in difetto di che il compromesso medesimo s'intenderà di diritto nullo e di niun effetto.

## Art. 9.

I terreni di proprietà del municipio di Pavia dovranno essere consegnati all'Amministrazione

militare entro un mese dalla data di stipulazione del contratto definitivo di permuta.

Essi dovranno essere consegnati nello stato di consistenza in cui attualmente si trovano, con tutte le piantagioni esistenti quando furono acquistati.

I diritti e le ragioni nonchè gli oneri d'acqua competenti ai terreni stessi, restano completamente riservati al municipio di Pavia.

## Art. 10.

È fatta però facoltà all'Amministrazione militare, limitatamente ai diritti che su detta acqua può ora avere il municipio di Pavia, di poter, ogniquivoita lo crederà opportuno, fare prelievi di acqua dalla Roggia Barzana indicata all'art. 5 e dall'estremo G di Roggia Grande, per attivare abbeverate di cavalli od eseguire inaffiamenti ai terreni, in quanto l'acqua di spettanza del comune sia in corso nella Roggia Grande o nella Roggia Barzana.

Il comune di Pavia, per quanto gli spetta, permette all'Amministrazione militare di variare in qualsiasi modo, e trasportare anche in fregio della strada Alzaia del Naviglio il corso dell'accennata Roggia Barzana, purchè colle concesse varianti o trasporto non venga diminuita la portata di detta Roggia.

Detto trasporto potrà essere eseguito colla sola costruzione di un fossato senza alcun speciale rivestimento.

## Art. 11.

Il municipio di Pavia si assume l'obbligo di provvedere a tutte sue cure e spese entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del presente contratto, alla costruzione del tronco di strada di accesso, con ponticello in muratura sulla Roggia Carona, che dalla strada comunale di Mirabello metterà alla nuova piazza d'armi ed alla rimanente parte dei terreni comunali.

Tale tronco di strada d'accesso, ed il relativo ponticello in muratura sulla Roggia Carona, dovranno avere una larghezza di carreggiata non minore di metri 5.50 e dovranno essere costruiti coll'osservanza di tutte le vigenti discipline sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali di pianura di cui al regolamento 11 settembre 1879 per l'esecuzione della

legge sulle strade comunali obbligatorie in data 30 agosto 1868, n. 4613.

Il municipio di Pavia si obbliga altresì id provvedere, a tutte sue cure e spese, e: tro il termine stabilito nel presente articolo, alla costruzione di un robusto reticolato dell'altezza di metri due e centimetri venti fuori del terreno, costituito da pali e da rete metallica, lungo la striscia di terreni *D, E, F, G, H, I* di cui all'articolo 1, che dovrà rimanere di proprietà del comune.

Art. 12.

La manutenzione sia del tronco di strada col relativo ponticello e sia del reticolato di cui all'articolo precedente, sarà a completo carico del municipio di Pavia.

Art. 13.

I terreni demaniali da permutarsi saranno dall'Amministrazione militare consegnati al municipio di Pavia entro sei mesi dalla data dell'atto di consegna dei terreni comunali all'Amministrazione militare, sempre quando il comune abbia a sue cure e spese dimostrato, con documenti da riconoscersi attendibili dalla Regia Avvocatura erariale, la proprietà e libertà degli immobili che esso comune cede, e sempre quando siano stati collaudati i lavori di cui all'articolo 11.

Compatibilmente colle esigenze dei servizi dell'Amministrazione militare, e delle quali è giudice insindacabile l'Amministrazione militare medesima, potranno però tra le parti aver luogo anticipate consegne parziali.

Art. 14.

Le consegne dei terreni permutandi dovranno essere fatte constare mediante compilazione di regolare processo verbale da sottoporsi a registrazione.

Art. 15.

Per il tempo che, a norma del precedente art. 13, intercederà tra la data della consegna all'Amministrazione militare dei terreni comunali e quella della consegna al municipio di Pavia dei terreni demaniali militari, non competerà al municipio medesimo alcun interesse di mora, nè indennizzo di sorta, inquantochè la sopra stabilita differenza di tempo risulta

giustificata dalla necessità per l'Amministrazione militare di dover eseguire i lavori occorrenti per la sistemazione dei terreni comunali a nuova piazza d'armi.

Art. 16.

La voltura catastale degli stabili permutandi dovrà essere eseguita a cura delle contraenti Amministrazioni, ognuna per la parte che la riguarda, entro un mese dalla data del processo verbale di consegna degli stabili stessi.

Art. 17.

Le spese relative all'atto di permuta, per ciò che si riferisce alla tassa di registrazione e trascrizione, di copia e di diritti di segreteria, saranno a carico comune delle contraenti Amministrazioni, esclusione fatta di quelle corrispondenti al compenso di *plus-valenza*, da pagarsi dal municipio di Pavia all'Amministrazione militare nella somma di lire 82,454.98 stabilito all'art. 6, le quali saranno ad esclusivo carico del municipio di Pavia.

Art. 18.

L'esecuzione della convenzione definitiva di permuta s'intenderà subordinata all'approvazione da parte del municipio di Pavia di quel Consiglio comunale e della competente autorità tutoria, e per parte dell'Amministrazione militare alla superiore legislativa approvazione.

Addi 23 ottobre 1912.

Per il Municipio di Pavia

*Il Sindaco*

FRANCHI MAGGI.

Per l'Amministrazione militare

*Il Colonnello Direttore*

GIUSTETTI.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato ».**  
(N. 467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola a

favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re, è autorizzato a concedere con esonero di ogni tassa, una tombola telegrafica nazionale, per l'ammontare di un milione e cinquecentomila lire a totale beneficio degli Spedali Misericordia e Dolce di Prato e di S. Miniato in provincia di Firenze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Ho chiesto di parlare per proporre la sospensione della votazione di tutti questi disegni di legge per tombole che sono all'ordine del giorno.

Ricordo che in una seduta dell'anno scorso furono messe da parte, e non votate, alcune tombole, anzi un gruppo numeroso di tombole, per la ragione che non erano presenti i relatori.

Io propongo che la stessa deliberazione, si prenda ora per le tombole che sono all'ordine del giorno, perchè sarebbe una solenne ingiustizia che quelle, sulle quali allora non fu votato, e che furono messe in disparte, non vengano più all'ordine del giorno, mentre ne vengono delle nuove.

Desidero che non si commetta questa ingiustizia...

PRESIDENTE. Quelle tombole sospese furono poi votate.

LUCIANI... Se ella lo afferma, onor. Presidente, non oso contraddirla. Ma ricordo che c'era una tombola a favore di Ascoli Piceno, per la quale dai miei concittadini mi erano state fatte raccomandazioni. Quella tombola fu messa in disparte e non ricordo fosse stata ripresentata alla votazione.

O scartiamole tutte, disapprovandole nel segreto dell'urna, oppure si sospendano anche queste.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ho domandato la parola per rispondere al collega Luciani che è caduto in un equivoco. Quanto egli ha detto è vero, ma è pur vero che quelle tombole sospese furono poi rimesse all'ordine del giorno, e furono votate. Aggiungerò anzi che un giorno, forse nel quale il collega era assente, ne votammo dieci o dodici, delle quali sventuratamente tre sole caddero per un voto di maggioranza contrario e le altre furono approvate per un voto di maggioranza a favore. Non ne è rimasta nessuna in sospenso...

LUCIANI. Ma io alludo all'ultima volta che furono sospese.

MELODIA. ...E tutte quelle sospese furono messe in votazione.

LUCIANI. Non furono messe all'ordine del giorno tutte le sospese; di questo son sicuro, e poi ero presente nella seduta che ha ricordato il collega Melodia.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Credo che il senatore Luciani sia caduto in equivoco. Egli suppone che si possano seppellire le proposte di legge con quella che è una formula convenzionale parlamentare, cioè un rinvio indeterminato. In quanto ai disegni di legge, specialmente quelli che sono di iniziativa parlamentare dell'altro ramo del Parlamento, noi ciò non possiamo fare, perchè abbiamo certamente il diritto di accettarli, respingerli, o modificarli, ma non abbiamo il diritto di seppellirli, mettendoli in disparte indeterminatamente col sistema indicato dal senatore Luciani. Noi li rinvieremmo oggi ad un tempo qualsiasi, ma, passato tal termine, la discussione verrebbe un'altra volta all'ordine del giorno e bisognerà allora risolversi a farla.

Di ciò, sia accaduto di quelle proposte di legge, alle quali alludeva il senatore Luciani, io non mi occupo, nè m'interessa di sapere. Se allora si fece male, non sarà ciò una buona ragione per continuare a far male oggi, e, se si fece bene, come pare abbia dimostrato il senatore Melodia, non c'è ragione di far male adesso.

Noi ci troviamo di fronte a proposte di legge di iniziativa parlamentare allo stato di discussione, all'ordine del giorno; e non ci rimane che discuterle e deliberare.

Io non ho alcun interesse diretto, per ragioni locali o per altri motivi, in queste proposte di tombole. Non ne ho mai proposta nessuna, epperò non sono pregiudicato; ma mi consentano i signori senatori che dica francamente la mia opinione. Non capisco la prevenzione, o meglio il preconetto in contrario alle tombole, che sono un mezzo come ogni altro per procurare un po' di bene alle Opere pie, e un mezzo come un altro per eccitare una contribuzione da parte di tutte le classi sociali e di tutte le regioni del nostro paese, mercè l'acquisto dei biglietti, procurandosi la dolce lusinga di sperimentare la fortuna. Ora, noi che ci diamo la soddisfazione molto discutibile del giuoco del lotto a fine fiscale, non so perchè dobbiamo negarci quella di fare un po' di bene alle Opere di beneficenza col medesimo mezzo.

Concludo osservando che non è possibile accettare la pregiudiziale proposta dell'onorevole Luciani; ed in merito poi, non trovo perchè dobbiamo essere così prevenuti contro le proposte di tombole, che in fondo producono del bene a vari Enti pii del nostro paese, enti che dovrebbero meritare sempre le nostre maggiori simpatie.

LEVI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO, *relatore*. Io che sono colpevole di un ordine del giorno che ha fatto rimandare alle calende greche vari disegni di legge per tombole, non posso tacere in questa circostanza. Per non tediare il Senato dirò soltanto che essendovi un precedente di massima, mi sono permesso di rivolgermi all'onorevole ministro delle finanze per domandargli se continua nelle stesse idee manifestate l'ultima volta. Mi pare che quando l'onorevole ministro avrà fatto le sue dichiarazioni, i senatori terranno conto di ciò che ha detto l'onor. Vischi per commuoverli di fronte a queste tombole, e voteranno in favore o meno dei disegni di legge che le riguardano.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Rispondo subito, e molto volentieri, al cortese eccitamento fattomi dall'on. relatore: e rispondo, rifacendo al Renato le dichiarazioni che altra volta ho avuto l'onore di fare. Come opportunamente ha

osservato l'on. Vischi, si tratta di disegni di legge di iniziativa parlamentare; e quindi al Governo torna indifferente che pigliano una piega piuttosto che un'altra; e tanto più in relazione alla storia di queste tombole. Il Senato ricorda certamente che il Parlamento, e specialmente il Governo, poco persuasi della dignità di vedere all'ordine del giorno della Camera o del Senato una lunga filza di tombole, che si convertivano in una vera illusione, per non dire in un inganno della speranza di averne dei benefici, e impressionati dall'abbondanza di presentazioni di progetti simili, sono venuti nella determinazione — il Senato coi suoi eccitamenti, ed il Governo con la sua azione — di presentare un progetto di legge, che portasse alla eliminazione di questa parte, che era la meno elegante dell'ordine del giorno. Allora, fu presentato al Senato un progetto di legge col quale si diceva che per 10 anni sarebbe stata interdetta la presentazione di disegni di legge riguardanti tombole. Si discusse sulla validità di una simile disposizione; ma si convenne che fosse opportuno approvare quel disegno di legge, per mettere un freno a quello che era un vero sconcio parlamentare. Ed allora il Senato prima, e la Camera poi, votarono questo progetto, secondo il quale per 10 anni è interdetta la presentazione di ogni progetto di tombola. Durante la discussione, si propose il quesito: ma le tombole, che vennero presentate prima di questa legge, e che non sono state discusse ed approvate, nè dalla Camera, nè dal Senato, saranno pel fatto di questa legge interdette? Sembrò allora che ciò non fosse giusto, nella considerazione che le dette tombole sono tutte d'iniziativa parlamentare, e che non vi fosse ragione per consentire che quelle presentate prima avessero avuto il loro esito, mentre quelle che arrivavano in ritardo fossero intercluse da una legge, che veniva ad avere quasi un effetto retroattivo. Si stabilì così che tutte le tombole esistenti innanzi al Parlamento potessero venire in discussione, indipendentemente da quella legge.

Difatti, il Senato ebbe ad occuparsi di tombole che furono portate in discussione, perchè erano state presentate prima della legge. In quell'occasione, ebbi l'onore di dire al Senato: il Senato faccia come vuole: ma, come opinione mia personale, parmi che dopo che il Senato

e la Camera hanno ammesso che queste tombole possano venire in discussione, e che finito questo *stock* non se ne possano discutere altre, per lo stesso senso di equità pel quale sono state approvate le precedenti, possa il Senato accogliere favorevolmente quelle che sono oggi all'ordine del giorno.

D'altra parte, sapendosi che queste tombole erano le ultime, sembrava atto di giustizia che si volesse usare verso i proponenti la stessa cortesia che si usò con gli altri. Ripeto che la cosa non interessa affatto il Governo: vedrà il Senato nella sua saggezza che cosa dovrà fare. C'è questo punto di conforto: lo *stock* di tombole che sta dinanzi al Parlamento è l'ultimo; e non se ne parlerà più.

Con queste dichiarazioni, veda il Senato nella sua equità se sia il caso o meno di approvare i disegni di legge di questa natura, che oggi si trovano in discussione.

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo di avvertire il Senato che, oltre i disegni di legge riguardanti tombole e lotterie, iscritti all'ordine del giorno di oggi, ve ne sono dinanzi al Senato altri due dello stesso genere, pei quali non è stata presentata ancora la relazione.

Il primo riguarda, una « Tombola telegrafica a favore della Società Nazionale Margherita di patronato per i ciechi per l'istituzione del laboratorio romano », e l'altro riguarda una « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di S. Giovanni in Persiceto, Castelfranco d'Emilia, Crevalcore e del Ricovero di S. Agata bolognese ».

Fatto questo avvertimento, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sul disegno di legge n. 467.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese » (N. 468).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 468).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere agli ospedali di Pistoia, Tizzana e S. Marcello Pistoiese con esonero di ogni tassa una tombola telegrafica di lire 2,000,000.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricavato di detta tombola andrà diviso in ragione di tre quinti all'ospedale di Pistoia, di un quinto all'ospedale di Tizzana e di un quinto all'ospedale di S. Marcello Pistoiese.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta » (N. 469).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 469).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, una tombola telegrafica per l'ammontare di ottocentomila lire

a beneficio del Ricovero intercomunale, per la vecchiaia, in Rodigo, e per l'ospedale di Sabbioneta.

(Approvato).

Art. 2.

I proventi netti della tombola telegrafica saranno assegnati per tre quarti al Ricovero intercomunale, per la vecchiaia, in Rodigo, e per un quarto all'ospedale di Sabbioneta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa » (N. 472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere all'ospedale di San Lorenzo in Colle di Val d'Elsa, con esonero da ogni tassa, una tombola di 1,000,000 di lire.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani » (N. 606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli Ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È autorizzata una tombola telegrafica di lire 1,000,000 a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tor-

tora » di Pagani, in parti eguali, con esonero di ogni tassa e diritto erariale. Con decreto del ministro delle finanze sarà fissata la data dell'estrazione.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, ed invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi, Astengo.

Baccelli, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Calabria, Caldesi, Carafa, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Amicis, De Blasio, Del Zio, De Risseis, Di Brazza, Di Broglio, Di Camporeale, Dini, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Filomusi-Guelfi, Finali, Fortunato, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giorgi, Goiran, Guala, Gui.

Inghilleri.

Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi-Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Melodia.

Pagano, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Petrella, Pigorini, Ponza Cesare, Ponza Coriolano, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Riolo, Rolandi-Ricci.

Saladini, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scillamà, Serena, Spingardi.

Tami, Tommasini, Treves.

Vacca, Vischi.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge  
« Tombola telegrafica a favore dell'ospedale ci-  
vile di Cuneo » (N. 193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Cuneo ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È autorizzata una tombola telegrafica di lire 1,200,000 a favore dell'ospedale civile di Cuneo con esonero di ogni tassa e diritto erariale, autorizzando il ministro delle finanze a fissare la data dell'estrazione.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà p-i votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Sull'esercizio delle farmacie:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	30

Il Senato approva.

Estensione al comune di Alcamo di agevolanze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Concessione di un assegno annuo alla vedova e alle orfane del viceammiraglio Aubry:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine indicato all'articolo 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma (N. 1003);

Sistemazione degli uffici della Ragioneria centrale del Ministero dell'istruzione pubblica (N. 1015);

Trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione (N. 809-B);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1019);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1020);

Disposizioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311 (N. 990);

Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale (N. 978);

Costituzione in comune di Villa Celiera, frazione di Civitella Casanova (N. 1017);

Distacco della frazione di Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune (N. 997);

Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di Porta Milano a Pavia (N. 1014);



Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di San Lorenzo in Colle Val d'Elsa (N. 472);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani (N. 606);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Cuneo (N. 193).

II. Interpellanza del senatore D'Andrea ai ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia e dei culti sulla necessità di riforme legislative dirette a disciplinare gli studi giuridici, specialmente allo scopo di renderli più intensi per coloro che intendono dedicarsi alla professione di avvocato e di completarli con un periodo di effettiva pratica giudiziaria.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914 (N. 949);

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1000);

Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal

Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913 (N. 1001);

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza (N. 994);

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle privative e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze (N. 993);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 999).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 23 maggio 1913 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche